Variante di aggiornamento al P.T.C. della Costa

ELABORATI DI PIANO MODIFICATI

Fascicolo 3 – Norme di attuazione

adottata con D.G.R. n. 936 del 29.07.11

Fasc. 3 – NORME DI ATTUAZIONE

- TITOLO 1 - disposizioni generali

Sostituzione dei seguenti articoli:

- Art.3
- Art.4
- Art.5

- APPENDICE - PROPOSTE DI VARIANTE AL VIGENTE PTCP

Sostituzione delle seguenti pagine:

- Pag 98 – Comune di Diano Marina
- Pag 99 – Comuni di Noli e Spotorno
- Pag 100 – Comune di Savona e Albissola Marina

Introduzione delle seguenti nuove pagine:

- Pag 102 – Comune di S.Bartolomeo al Mare
- Pag 103 – Comune di Pietra Ligure
- Pag 104 – Comune di Finale Ligure
- Pag 105 – Comune di Sestri Levante
- Pag 106 – Comune di Levanto

NOTA:
~~testo barrato~~: testo cancellato
testo sottolineato: nuovo testo introdotto dalla variante

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO

1. Il Piano disciplina, promuove e coordina gli interventi sulla costa secondo i principi dello sviluppo sostenibile, della pianificazione integrata della zona costiera e del controllo della qualità degli interventi.

2. In questo quadro il Piano definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi da realizzare per:
   a) la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
   b) la riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati;
   c) la difesa del litorale dall'erosione marina ed il ripascimento degli arenili;
   d) lo sviluppo della fruizione pubblica e dell'utilizzo turistico e ricreativo della zona costiera anche in vista della formazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
   e) l'adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica;
   f) il riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi o da dismettere lungo la costa;
   g) il miglioramento delle condizioni della viabilità costiera.

Art. 2 - STRUTTURA DEL PIANO

1. Il Piano è composto dai seguenti elaborati:

1) RELAZIONE;

2) INDICAZIONI DEL PIANO COMPRENDENTI:

2.1. Indicazioni generali per la riqualificazione del territorio, la valorizzazione del paesaggio costiero e la tutela dell'ambiente marino, articolate in:

2.1.1. Indicazioni di livello territoriale

2.1.2. Indicazioni per gli ambiti progetto

2.1.3. Indicazioni per gli ambiti di tutela attiva

2.1.4. Indicazioni sui temi progetto

2.1.5. Tavole riassuntive delle indicazioni generali di piano a scala 1:50.000

2.2. Indicazioni specifiche relative a settori di intervento di interesse regionale articolate nei seguenti fascicoli:

2.2.1. Difesa costiera e ripascimento delle spiagge, corredato di tavole a scala 1:25.000

2.2.2. Quadro degli interventi sul sistema dei porti turistici, corredato da tavole a scala 1:25.000 inerenti il grado di sensibilità alle trasformazioni dei tratti costieri e da tavole a scala 1:25.000 inerenti la localizzazione degli interventi

2.2.3. Riuso delle linee ferroviarie dismesse e da dismettere corredato da tavole a scala 1:25.000

2.2.4. Quadro degli interventi sulla viabilità costiera, corredato da tavole a scala 1:50.000;

3) NORME DI ATTUAZIONE articolate in:

a) TITOLO I: Disposizioni generali

b) TITOLO II: Disposizioni relative al Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo ed alla sua attuazione

c) APPENDICE: Quadro riassuntivo delle proposte di variante al vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico a scala 1:25:000;

4) MATERIALI DEL PIANO COMPRENDENTI:

4.1. Il tema della pianificazione costiera

4.2. L'uso del territorio costiero

4.3. Distribuzione ed evoluzione dell'insediamento costiero: aree libere, soluzioni di continuità, fenomeni urbani

4.4. La conoscenza dello stato dell'ambiente marino costiero ligure attraverso le attività di monitoraggio delle acque e dei fondali

4.5. Inventario delle aree naturali protette costiere. Indagine sulla qualità dell'ambiente naturale costiero e marino.

Art. 3 - CONTENUTI DEL PIANO

1. Il Piano contiene indicazioni:

   a) generali, relative all'assetto di tutta la zona costiera;

   b) specifiche, relative a settori di intervento di interesse regionale.

2. Le indicazioni generali si articolano in:

   1) indicazioni di livello territoriale, riferite a tratti di costa sovracomunali e organizzate per ambiti provinciali, che individuano gli obiettivi e le azioni da perseguire nella definizione delle politiche territoriali alle diverse scale, con particolare riferimento a quella regionale e provinciale;

   2) indicazioni relative agli ambiti progetto, riferite a specifiche parti di costa appartenenti al territorio di uno o più Comuni, caratterizzate dall'esigenza di interventi di particolare complessità o che richiedono per la loro progettazione una particolare azione di coordinamento; tali indicazioni individuano gli interventi da realizzare e le prestazioni da osservare nella definizione degli atti di pianificazione alla scala prevalentemente comunale;

3) indicazioni relative agli ambiti di tutela attiva, riferite a tratti di costa di particolare valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale suscettibili di costituire una risorsa turistico-ambientale alternativa ai modelli tradizionali; tali indicazioni forniscono elementi per l'elaborazione di progetti di valorizzazione e gestione delle suddette risorse, da definirsi in forma concertata fra le diverse Amministrazioni competenti;

4) indicazioni relative ai temi progetto, riferite a funzioni e modi d'uso individuati come ricorrenti o problematici per l'assetto della zona costiera; tali indicazioni forniscono criteri e linee guida per orientare le scelte da operare negli atti di pianificazione e di programmazione settoriale alle diverse scale, ad eccezione delle indicazioni relative al tema progetto "cantieri navali", che prevalgono sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Le indicazioni specifiche si articolano in:

1) indicazioni relative alla difesa del litorale dall'erosione marina ed al ripascimento degli arenili, distinte secondo tratti costieri corrispondenti a distinte unità fisiografiche; tali indicazioni forniscono i criteri ed i requisiti da osservarsi per la progettazione e realizzazione dei pertinenti interventi da parte di qualunque soggetto pubblico o privato; i principi base di tali criteri sono i seguenti:
   a) una sistemazione dei bacini e delle aste fluviali (nonchè delle coste alte) funzionale a favorire il ripristino di un maggiore trasporto solido a mare;
   b) un sistema di opere di difesa e di ripascimenti adeguatamente studiato per tratti unitari del litorale;
2) indicazioni relative allo sviluppo della portualità turistica; tali indicazioni individuano i diversi gradi di sensibilità della costa rispetto ai quali prevedono le possibilità di intervento sui porti esistenti (assetti da confermare, da ristrutturare, da ampliare) e le possibilità di nuove realizzazioni, con specificazione delle relative condizioni e prestazioni da osservare nella redazione ed approvazione dei singoli progetti;
3) indicazioni relative al riuso dei tratti ferroviari dismessi o da dismettere articolate in indicazioni di carattere unitario, concernenti in particolare la realizzazione dell'itinerario ciclabile-pedonale e di tratti di trasporto pubblico in sede propria, ed in indicazioni relative a specifici ambiti territoriali di intervento. Dette indicazioni prevedono l'obbligo di ricorso a progetti unitari e coordinati, estesi almeno ad un ambito d'intervento, da promuovere a cura della Regione, d'intesa con le Province e i Comuni e con il concorso degli Enti interessati, e da definire mediante Accordi di Programma sulla base dei contenuti di un Progetto Direttore redatto in forma concertata tra le suddette Amministrazioni e la Soc. Metropolis SpA. Le indicazioni relative agli ambiti territoriali d'intervento individuano obiettivi, priorità, criteri e modalità per la formazione e l'attuazione di tali progetti unitari;
4) indicazioni relative agli interventi sulla viabilità costiera, relative ad interventi concernenti sia la rete della viabilità esistente, cui vengono attribuiti diversi gradi di priorità, sia la realizzazione di nuovi tratti di viabilità, nonchè le infrastrutture di collegamento con le aree interne, da definirsi nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e nei Piani Urbanistici Comunali dei comuni interessati;
5) indicazioni relative all'utilizzo turistico e ricreativo delle aree del demanio marittimo finalizzate alla formazione del rispettivo Piano di utilizzazione ed alla sua attuazione; tali indicazioni forniscono criteri e linee guida da recepire e sviluppare nell'elaborazione del ridetto Piano.

Art. 4 - EFFICACIA DELLE INDICAZIONI DI PIANO

1. Le indicazioni generali del Piano di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione di quelle relative al tema progetto "cantieri navali", nonché quelle specifiche di cui al comma 3, punti 4 e 5 hanno valore di indirizzo per la formazione di ogni successivo atto di pianificazione e di programmazione territoriale e settoriale ai sensi dell'articolo 5, 1° comma, della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39: esse comportano in sede di formazione di tali piani o programmi l'obbligo di uniformarsi agli obiettivi, alle azioni ed alle prestazioni stabiliti dal piano, fermo restando che parziali, motivati scostamenti dalle sopraspecificate indicazioni non costituiscono variante al Piano.
2. Le indicazioni specifiche relative alla difesa del litorale dall'erosione marina ed al ripascimento degli arenili di cui all'articolo 3, comma 3, punto 1 hanno valore di indirizzo vincolante per la formazione dei progetti di intervento relativi a ciascuna delle unità fisiografiche individuate dal Piano nonché per la formazione di progetti ed interventi pilota da parte della Regione.
3. Le indicazioni relative al tema progetto "cantieri navali" di cui all'articolo 3, comma 2, punto 4 nonché le indicazioni specifiche relative agli interventi sul sistema dei porti di cui all'articolo 3, comma 3, punto 2 ~~ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 6,~~ prevalgono sulle diverse previsioni contenute nei vigenti strumenti urbanistici generali od attuativi ai sensi dell'articolo 5, 3° comma della l.r. n. 39/1984 fermo restando che le previsioni di dimensionamento in termini di numero di posti barca equivalenti (PE12) contenute nelle indicazioni specifiche di cui al suddetto articolo 3, comma 3, punto 2 relative alle schede dei singoli porti hanno valore indicativo e di massima e potranno essere modificate in diminuzione o in aumento nell'ambito delle procedure approvative dei pertinenti strumenti urbanistici o in sede di approvazione dei singoli progetti definitivi o comunque in sede di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Nelle sedi anzidette potranno essere analogamente aggiornate e modificate, senza produrre variante al Piano, altre condizioni e prestazioni di cui alle schede dei singoli porti laddove ciò si riveli motivato al fine di consentire la fattibilità degli interventi in aderenza al complesso dei requisiti richiesti ai sensi dei comma 3, 4 e 5 del successivo art.6
4. Le indicazioni specifiche relative al riuso della linea ferroviaria dismessa o da dismettere di cui

all'articolo 3, comma 3, punto 3 comportano l'obbligo di definire a cura della Regione e d'intesa con le Province e i Comuni e con il concorso degli Enti interessati, progetti unitari e coordinati dei singoli ambiti territoriali di intervento, sviluppabili anche attraverso stralci funzionali adeguatamente dimensionati, secondo i contenuti previsti nell'elaborato indicato nell'articolo 2 al punto 2.2.3. Tali indicazioni hanno valore riconducibile all'articolo 5, 2° comma della l.r. n. 39/1984 in quanto impongono agli Enti locali il loro recepimento nei rispettivi atti di pianificazione territoriale ovvero l'adeguamento degli stessi atti.

5. Per i tratti costieri interessati da situazioni di rischio idrogeologico valgono in ogni caso le disposizioni dettate, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. n. 180/1998 come convertito dalla L.n. 267/1998, nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1277 del 29/10/1999.

~~6. Le previsioni di nuovi porti turistici relative ai Comuni di Albenga, Cogoleto, Moneglia e Levanto la cui fattibilità, anche sotto il profilo localizzativo e dimensionale, non è allo stato ritenuta dal Piano pienamente accertata hanno valore meramente programmatico in quanto la loro definitiva ammissibilità è demandata a successive specificazioni settoriali ai sensi del comma 1 dell'articolo 76 bis della l.r. 36/1997, nell'ambito delle quali individuare anche possibili soluzioni alternative.~~

Art. 5 - INTERVENTI SULLE STRUTTURE MINORI PER LA NAUTICA

1. Il Piano attribuisce agli interventi sulle strutture minori per la nautica di cui ai punti ~~4.27~~24e 7 del fascicolo 2.2.2 "Quadro degli interventi sul sistema dei porti turistici" , con l'esclusione di quelli relativi alle strutture classificate con la tipologia "a.1 – approdi minori protetti", un valore di interesse locale e demanda la loro definizione agli strumenti di livello comunale, compatibilmente con le indicazioni di carattere paesistico-ambientale e della dinamica costiera contenute negli atti di pianificazione di competenza provinciale, fermo restando un indirizzo a carattere generale, a valere per la progettazione di detti strumenti di scala locale, volto a favorire la qualificazione ed il potenziamento delle strutture già esistenti nonchè di quelle ricavabili in connessione con altri interventi infrastrutturali lungo la costa (depuratori - moli - riempimenti ecc.) nonchè volti a favorire la realizzazione di eventuali nuove piccole strutture per la nautica in tutti i casi in cui ciò non sia in contrasto con i vincoli o con le specifiche condizioni di vulnerabilità del litorale indicati dal Piano stesso nonché dal Piano di Tutela dell'Ambiente marino e costiero di cui all'art. 41 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20, escludendo comunque da tale indirizzo generale le ridette strutture con tipologia "a.1 – approdi minori protetti in quanto la loro realizzazione ex novo o il loro ampliamento necessitano di opere a mare significative, capaci di incidere sull'equilibrio delle spiagge circostanti e in generale delle componenti ambientali marine e costiere.

2. Al riguardo le indicazioni di cui alla Tabella «Temi progetto: Impianti Nautici Minori» del fascicolo 2.1 «Indicazioni generali per la riqualificazione del territorio, la valorizzazione del paesaggio costiero e la tutela dell'ambiente marino» hanno mero valore orientativo con riferimento allo stato delle conoscenze e delle iniziative segnalate, fermo restando che diversi ed ulteriori interventi per le finalità e nei limiti di cui al precedente comma potranno essere successivamente previsti dagli Enti locali nei rispettivi strumenti di pianificazione e progettuali, avuto riguardo anche alla definizione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo ex lege 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e ai Piani di Spiaggia di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Art. 6 - ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Il Piano si attua attraverso il recepimento e lo sviluppo delle sue indicazioni negli atti di pianificazione e di programmazione territoriale o settoriale di livello regionale, provinciale e comunale.

2. Gli Strumenti urbanistici attuativi (S.U.A.) ed i Progetti Urbanistici Operativi (P.U.O.) aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi porti turistici nonché interventi di ampliamento o di ristrutturazione di quelli esistenti sono assoggettati ad approvazione regionale ai sensi rispettivamente dell'articolo 85, comma 1, lettera a), n. 5 e dell'articolo 76 bis, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1997 n.36.

3. Gli S.U.A. ed i P.U.O., al fine di calibrare opportunamente l'insieme delle scelte da compiersi per la realizzazione dei porti, devono prevedere l'approfondimento sotto il profilo paesistico ambientale ed economico-funzionale dei rapporti fra le previsioni portuali ed il contesto urbanistico di riferimento, con particolare attenzione ai territori retrostanti e limitrofi ai porti stessi.

4. Gli S.U.A. ed i P.U.O. devono comunque assicurare la presenza nei porti dei servizi necessari per la nautica e per le funzioni turistico-commerciali ad essa collegate.

5. Eventuali previsioni di funzioni diverse da quelle indicate nel comma 4, in specie se di natura residenziale, devono trovare giustificazione sotto il profilo urbanistico, paesistico-ambientale e funzionale e non risultare invece esclusivamente motivate in termini di fattibilità economico-finanziaria dell'operazione.

6. Per l'attuazione delle indicazioni generali di Piano relative agli ambiti di tutela attiva di cui all'articolo 3, comma 2, punto 3 e delle indicazioni specifiche relative alla difesa del litorale ed al ripascimento degli arenili, al riuso dei tratti ferroviari dismessi o da dismettere ed alla viabilità costiera di cui all'articolo 3, comma 2, punti 1, 3 e 4, la Regione promuove il coordinamento e l'approvazione in forma concertata rispettivamente di:
   a) progetti di valorizzazione e gestione delle risorse turistico-ambientali;
   b) progetti e interventi per la difesa del litorale e per il ripascimento degli arenili;

c) progetti unitari degli ambiti territoriali di intervento;
d) progetti sulla viabilità costiera.

7. Le indicazioni specifiche di Piano relative all'utilizzo turistico e ricreativo della zona costiera di cui all'articolo 3, comma 3, punto 5 sono sviluppate ed attuate nell'ambito del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e dei successivi Piani di Spiaggia comunali.

8. I Progetti degli interventi di attuazione del Piano devono, essere sviluppati nel rispetto dei criteri di compatibilità ambientale previsti dal documento tecnico - fascicolo 4.4 del Piano - relativo alla conoscenza dello stato dell'ambiente marino e costiero e sono assoggettati alle procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui alla l.r. 30.12.1998 n.38 qualora inclusi nei relativi allegati.

Art. 7 - MONITORAGGIO DEL PIANO E AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI DI PIANO

1. La Regione assicura anche al fine dell'aggiornamento del Piano, pertinenti azioni di monitoraggio e di verifica degli effetti, conseguenti all'attuazione del Piano, sul paesaggio e sull'ambiente marino-costiero e segnatamente sulla qualità delle acque e dei fondali dal punto di vista chimico, fisico e biologico, con particolare riferimento a quelli derivanti dagli interventi sui porti turistici, per la difesa del litorale dall'erosione marina ed il ripascimento degli arenili..
2. In vista delle azioni di monitoraggio i materiali di piano ricompresi negli elaborati di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4 sono aggiornati, sulla base degli atti amministrativi e delle pubblicazioni scientifiche intervenuti successivamente all'approvazione del Piano, mediante deliberazione della Giunta Regionale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO ED ALLA SUA ATTUAZIONE

Art. 8 - INDIRIZZI DI ORDINE GENERALE

1. Per la razionale e proficua utilizzazione delle aree del demanio marittimo a fini turistici e ricreativi, il Piano della Costa in vista della formazione del Piano di utilizzazione delle aree demaniali, dei Piani di Spiaggia, del rilascio e del rinnovo delle relative concessioni, fornisce i seguenti indirizzi di ordine generale:
   a) l'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con i criteri e gli interventi indicati dal Piano della Costa in tema di difesa e ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche;
   b) la permanenza delle attività economiche in oggi esercitate sulle aree demaniali marittime, in quanto costituente valore sociale, è assicurata nel rispetto dei criteri stabiliti dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonchè delle indicazioni fornite dal Piano della Costa, con particolare riferimento:
      - alla tutela dei tratti di costa di interesse paesistico-ambientale;
      - alla sistemazione delle foci fluviali a fini idraulici, paesistici e, ove possibile, di rinaturalizzazione;
      - alla qualificazione urbanistica degli insediamenti e delle infrastrutture localizzati lungo il litorale;
      - alla riorganizzazione, qualificazione e sviluppo del sistema dei porti turistici e delle attrezzature minori per la nautica da diporto;
      - al riuso delle aree ferroviarie costiere dismesse e di prossima dismissione;
   c) nei tratti di costa utilizzabili per la balneazione, in vista di una qualificata evoluzione dell'offerta turistica ed ambientale, è previsto:
      - il conseguimento di un più corretto rapporto fra le aree in concessione a stabilimenti balneari e aree da adibire al libero accesso al mare e a spiagge libere attrezzate, destinando a tal fine in via prioritaria le aree e le spiagge non ancora concesse e quelle ottenibili mediante gli interventi di difesa e ricostituzione delle spiagge previsti e coordinati dal Piano della Costa;
      - la razionale e proficua utilizzazione delle aree in rapporto alla ampiezza, alla ubicazione e alla natura delle superfici oggetto delle concessioni;
      - la limitazione della realizzazione di strutture e opere fisse, onde evitare l'occupazione irreversibile e la progressiva cementificazione dell'arenile;
      - la appropriata ubicazione e il dimensionamento delle cabine e di altre opere amovibili onde favorire e recuperare la libera visuale del mare.

Art. 9 - NATURA E FORMAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Il Piano di utilizzazione costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa rivolto a disciplinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e s.m. ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della L. n. 494/1993 e s.m.
2. Il Piano di utilizzazione è approvato dal Consiglio regionale ed è predisposto dalla Giunta entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, sentita la competente autorità marittima e dopo aver acquisito il parere delle Province, dei Comuni interessati e delle Associazioni regionali di categoria più rappresentative nel settore dei concessionari demaniali marittimi.

Art. 10 - CONTENUTI DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo elaborato sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dello stato dei luoghi, degli utilizzi in corso e del bilancio critico degli stessi in rapporto alle finalità generali di cui all'articolo 9:
   a) individua le aree aventi diversa valenza turistica e ricreativa con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa inerenti gli aspetti paesistici, urbanistici ed ambientali nonchè in coerenza con gli specifici indirizzi delle politiche turistiche regionali e locali e può altresì individuare aree da riservare all'azione o all'intervento regionale ai fini della loro conservazione e/o riqualificazione paesistico-ambientale;
   b) definisce le classificazioni e le funzioni in esse esercitabili, con riferimento alla L. n. 494/1993 e s.m.;
   c) fissa i criteri, i requisiti, i vincoli e le modalità che i Comuni devono osservare nella redazione dei Piani di Spiaggia nonchè nel rilascio delle relative concessioni demaniali;
2. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo esplicita i propri contenuti:
   a) in forma descrittiva;
   b) mediante elaborati cartografici alla scala idonea a consentirne il recepimento da parte dei Comuni per la redazione dei Piani di Spiaggia ai fini del rilascio delle concessioni demaniali.

Art. 11 - ATTUAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo si attua mediante i Piani di Spiaggia, costituenti strumenti di natura programmatoria ai fini della razionale organizzazione e gestione del rilascio delle relative concessioni, da redigere a cura dei singoli Comuni costieri in coerenza con detto Piano di utilizzazione e con gli atti di pianificazione di livello locale.

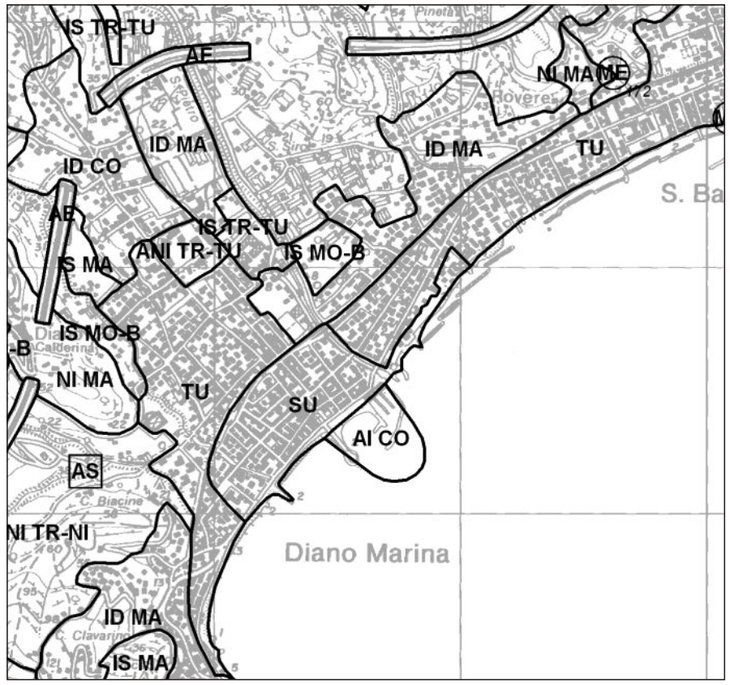
Art. 12 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

1. Le concessioni demaniali sono rilasciate e rinnovate dai Comuni sulla base dei relativi Piani di Spiaggia.
2. Nelle more della formazione dei Piani di Spiaggia le concessioni demaniali sono rilasciate e rinnovate dalla Regione sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
3. Fino all'approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo la Regione, nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni demaniali uniforma le proprie determinazioni alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione territoriale e di programmazione settoriale vigenti od in corso di formazione nel rispetto, in particolare, delle finalità di cui all'articolo 8.

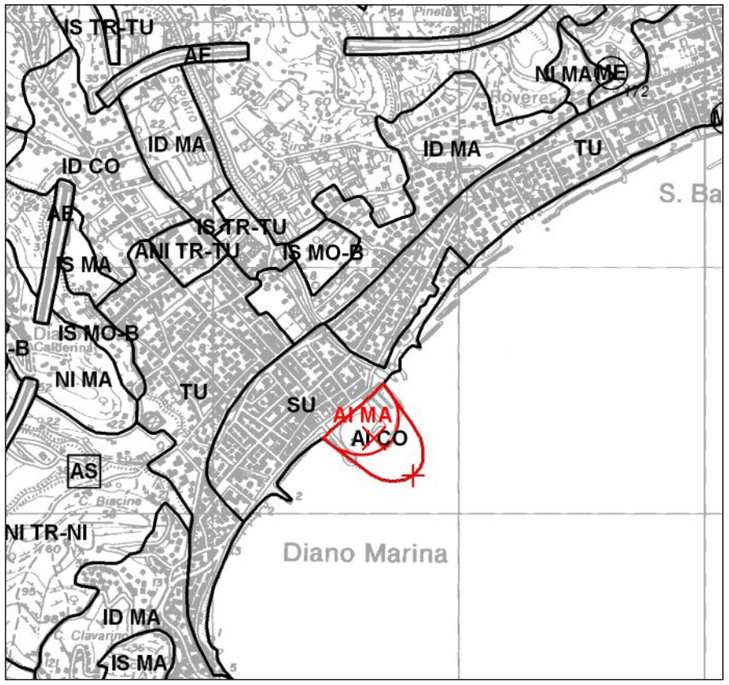
APPENDICE:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PROPOSTE DI VARIANTE AL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO-ASSETTO INSEDIATIVO - Scala 1:25000
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
n° 6 IN DATA 26 FEBBRAIO 1990

PROPOSTA DI VARIANTE



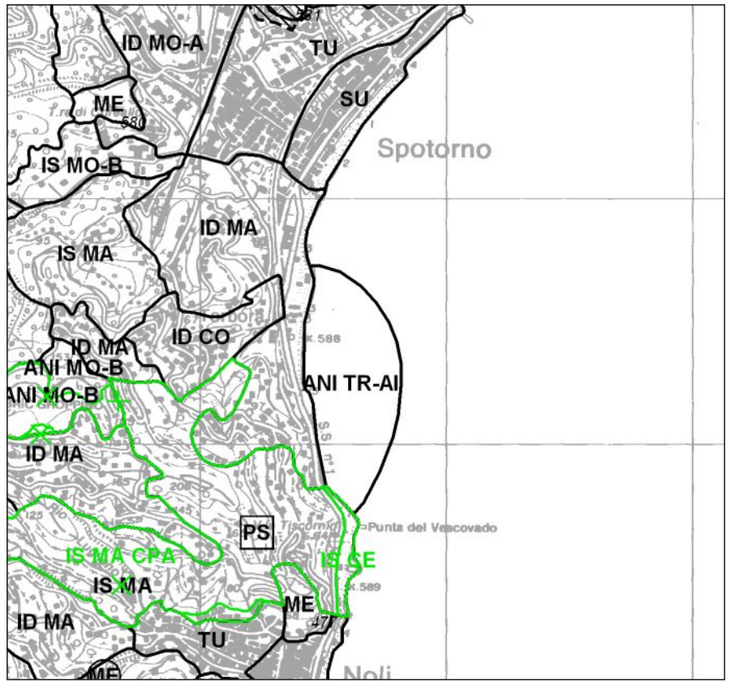
tav. n° 56 - COMUNE DI DIANO MARINA
variante proposta: da AI CO a AI MA
e riduzione perimetro
v. fascicolo 2.2.2



MODIFICA PAGINA 98

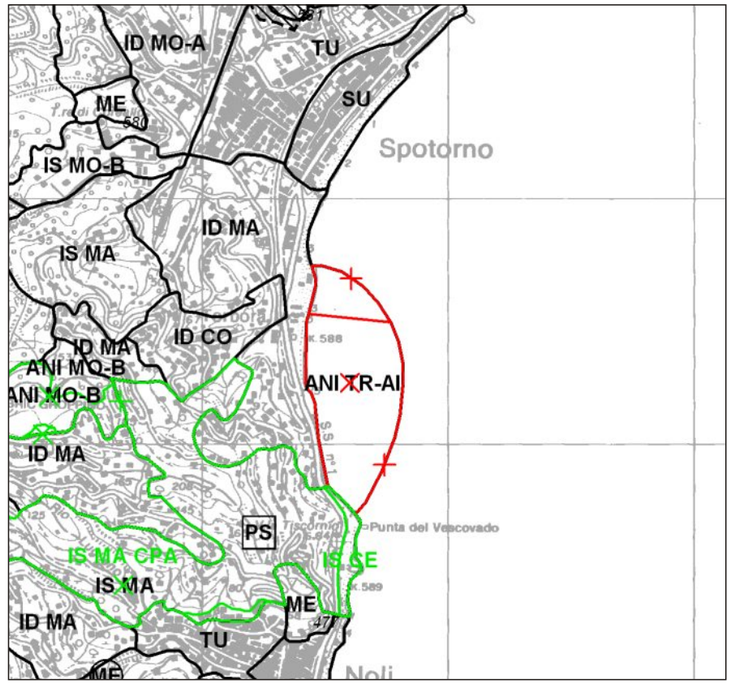
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO-ASSETTO INSEDIATIVO - Scala 1:25000
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
n° 6 IN DATA 26 FEBBRAIO 1990

PROPOSTA DI VARIANTE



tav. n° 32 - COMUNI DI NOLI E SPOTORNO
variante proposta: cancellazione zona ANI TR-AI
v. fascicolo 2.2.2

variante adottata con D.G.R. n. 940/2009 in corso di approvazione



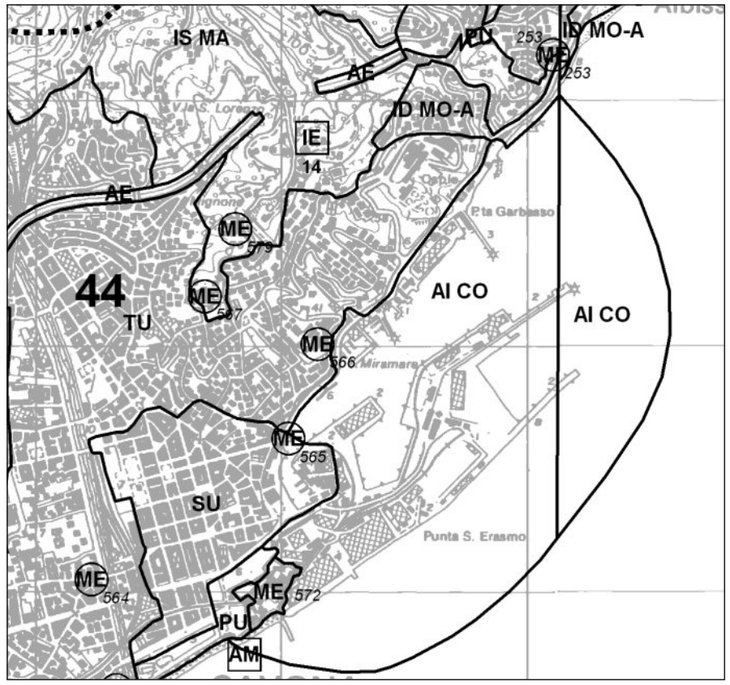
MODIFICA PAGINA 99

adottata con D.G.R. n. 936 del 29.07.2011

Appendice

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO-ASSETTO INSEDIATIVO - Scala 1:25000
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
n° 6 IN DATA 26 FEBBRAIO 1990

PROPOSTA DI VARIANTE



tav. n° 23-24 - COMUNI DI SAVONA E ALBISSOLA M.
variante proposta:
Comune di Savona
da AI CO a IS MA, da ID MO-A a IS MA
riduzione/ingradimento zona AI CO
Comune di Albissola M.
da ID MO-A a IS MA
v. fascicolo 2.2.2



MODIFICA PAGINA 100

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO-ASSETTO INSEDIATIVO - Scala 1:25000
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
n° 6 IN DATA 26 FEBBRAIO 1990

PROPOSTA DI VARIANTE



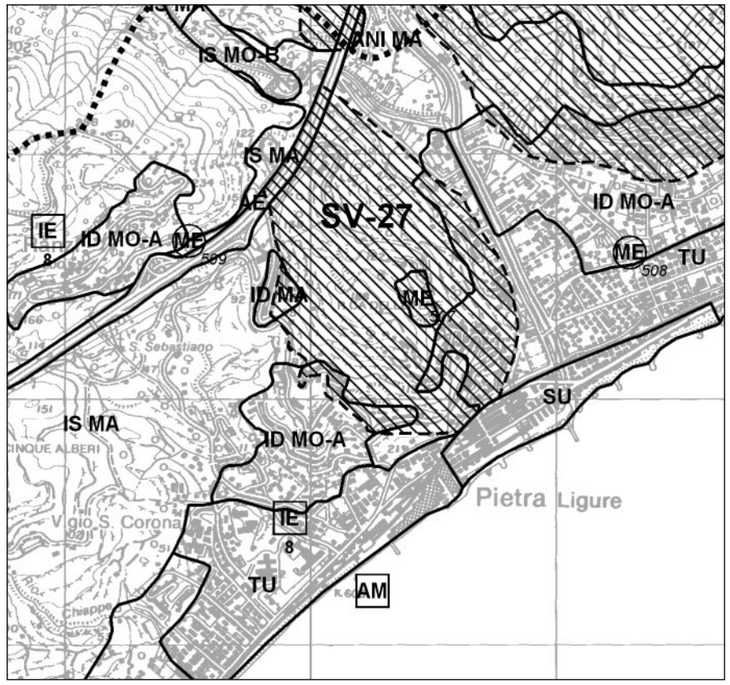
tav. n° 56 - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
variante proposta: nuova zona AI MA
nuova porzione zona TU
v. fascicolo 2.2.2



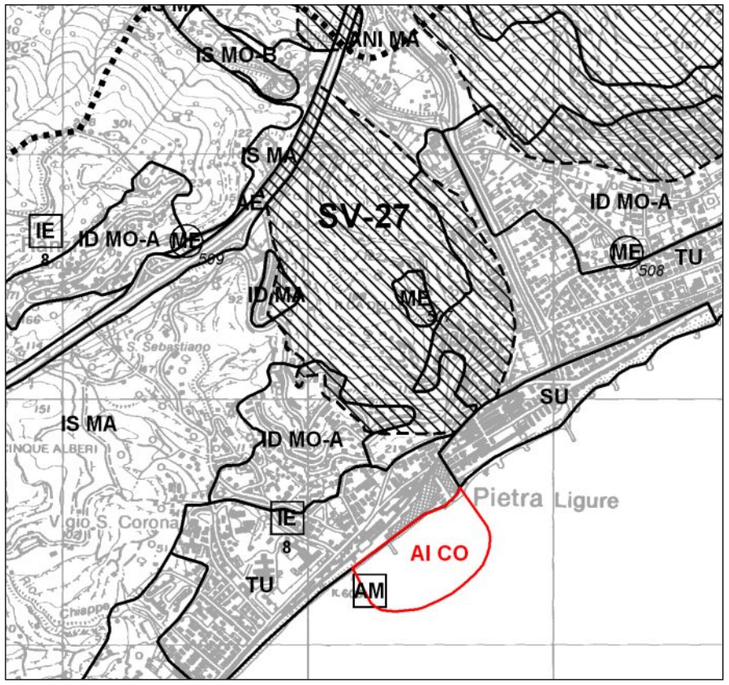
NUOVA PAGINA 102

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO-ASSETTO INSEDIATIVO - Scala 1:25000
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
n° 6 IN DATA 26 FEBBRAIO 1990

PROPOSTA DI VARIANTE



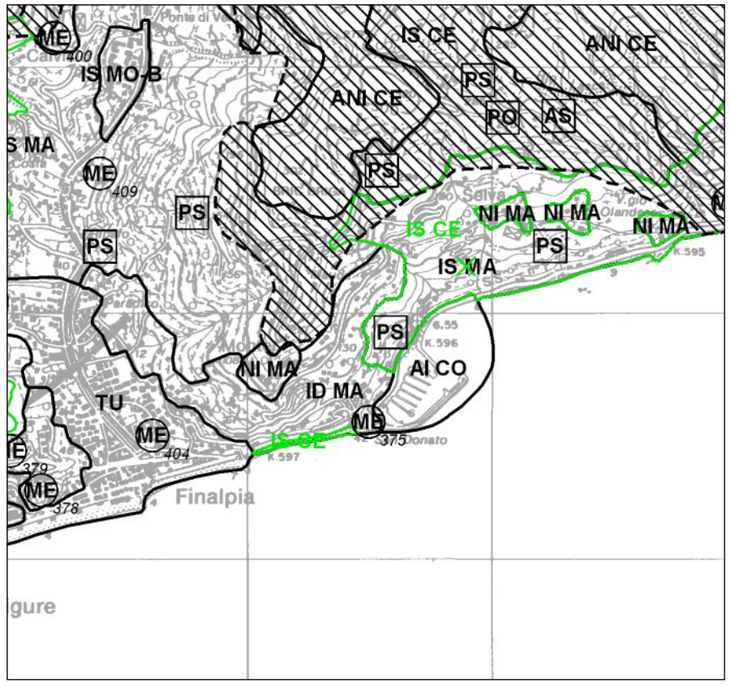
tav. n° 40 - COMUNE DI PIETRA LIGURE
variante proposta: nuova zona AI CO
v. fascicolo 2.2.2



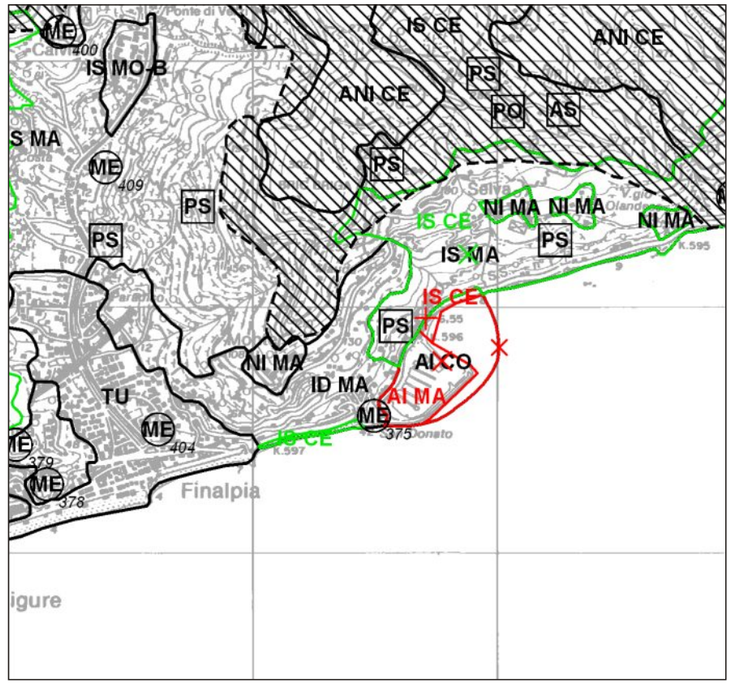
NUOVA PAGINA 103

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO-ASSETTO INSEDIATIVO - Scala 1:25000
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
n° 6 IN DATA 26 FEBBRAIO 1990

PROPOSTA DI VARIANTE



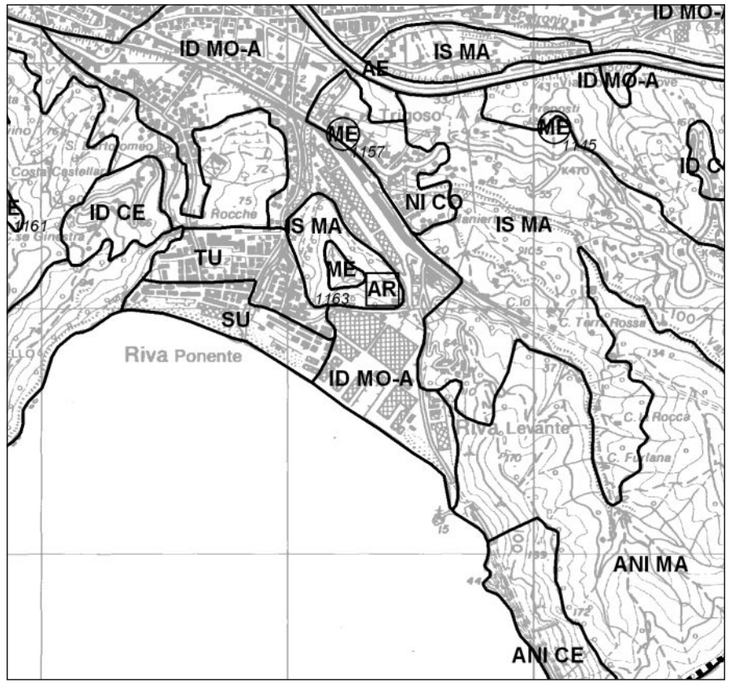
tav. n° 41 - COMUNE DI FINALE LIGURE
variante proposta: da AI CO a IS CE
da AI CO a AI MA
e riduzione perimetro
v. fascicolo 2.2.2



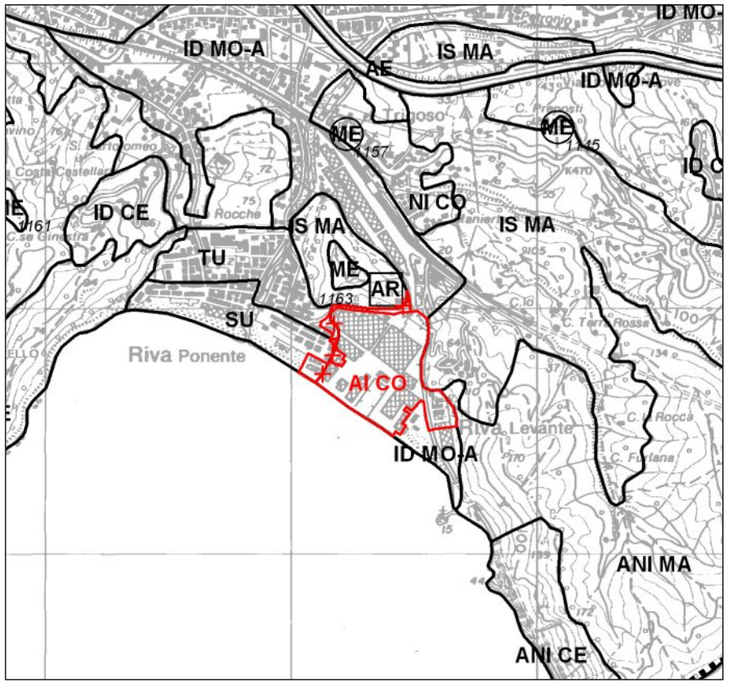
variante adottata con D.G.R. n. 940/2009 in corso di approvazione

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO-ASSETTO INSEDIATIVO - Scala 1:25000
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
n° 6 IN DATA 26 FEBBRAIO 1990

PROPOSTA DI VARIANTE



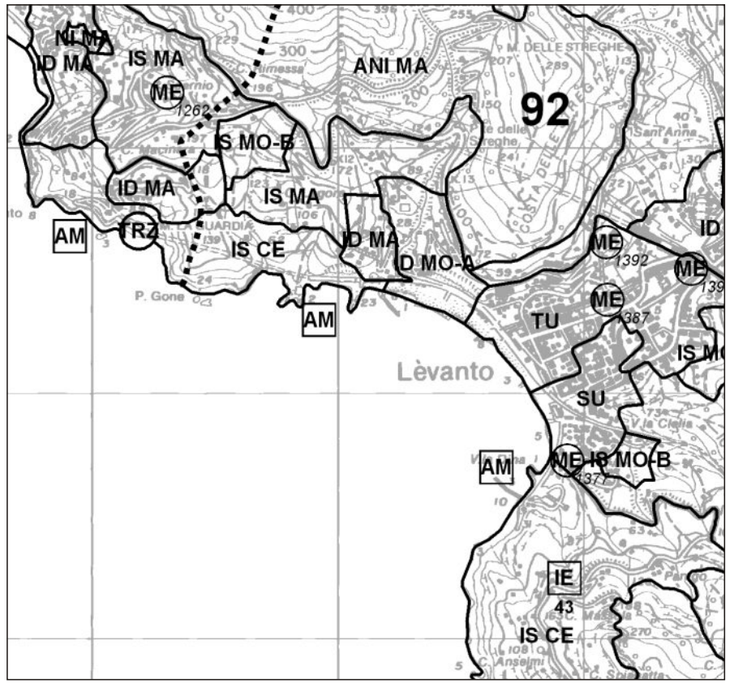
tav. n° 33 - COMUNE DI SESTRI LEVANTE
variante proposta: da ID MO-A a AI CO
da SU a AI CO
da TU a AI CO
da ID MO-A a SU
da ID MO-A a IS MA
v. fascicolo 2.2.2



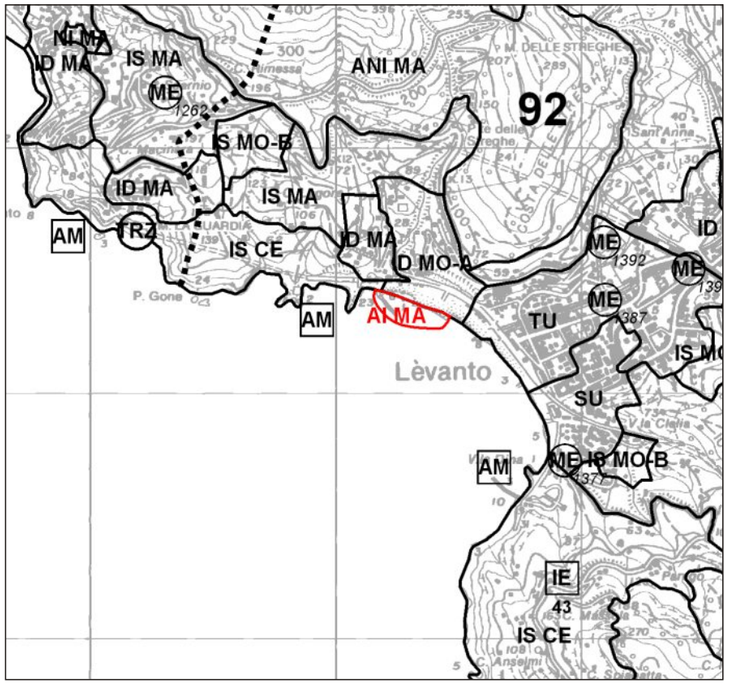
NUOVA PAGINA 105

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO-ASSETTO INSEDIATIVO - Scala 1:25000
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
n° 6 IN DATA 26 FEBBRAIO 1990

PROPOSTA DI VARIANTE



tav. n° 42 - COMUNI DI LEVANTO E BONASSOLA
variante proposta: nuova zona AI MA
v. fascicolo 2.2.2



NUOVA PAGINA 106

Appendice